



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ROBERTO Maria

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Corso Federico II, 58 – 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 – 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Green pass lavoratori dipendenti

Gentile cliente,

Il nuovo decreto, D.l. 16 settembre 2021, in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale prevede l'estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro, con validità dal prossimo 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d'emergenza.

Nel settore Pubblico il dipendente privo di Green pass sarà considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, sarà sospeso dal rapporto di lavoro fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione.

Nel settore privato la sospensione avrà effetto già dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass.

In entrambi i casi verrà fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, *ma non verrà corrisposta retribuzione*, alla stregua di quanto già previsto per gli operatori dei settori ad interesse sanitario, come previsto dal DL 44/2021 conv. in L. 76/2021.

Obbligo esteso anche ai lavoratori esterni

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 il Green pass sarà obbligatorio per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i lavoratori esterni all'Amministrazione o all'azienda.

Il nuovo decreto infatti prevede che “la disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le Amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

L'obbligo di Green pass per l'ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, e sono quindi da considerarsi inclusi anche lavoratori autonomi e collaboratori familiari, come spiegato da fonti del Governo, interpellate al riguardo. La norma dispone infatti che “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.

Il decreto prevede due tipologie di sanzioni distinte:

- il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da € 600,00 a € 1.500,00;

- il datore del lavoro che non controlla i Green pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00.

Riconfermata l'esenzione da green pass per soggetti esenti dalla campagna vaccinale

L'obbligo di Green pass, come già previsto dal precedente DL 105/2021, non si applicherà "ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del ministero della Salute".

Tamponi gratis per chi è esente dalla campagna vaccinale

Per questi soggetti tuttavia "l'esecuzione gratuita dei test è altresì assicurata, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva".

Tamponi a prezzo calmierato per chi non è escluso dalla campagna vaccinale

Il decreto stabilisce che i tamponi per ottenere il Green pass saranno a carico dei lavoratori ma a prezzi calmierati: € 8,00 per i minorenni, € 15,00 per i maggiorenni. L'obbligo porterà a un incremento del numero delle farmacie che praticano i prezzi calmierati.

I tamponi saranno pertanto gratuiti solo per coloro che non possono sottoporsi a vaccino, come da apposita certificazione medica. È prevista inoltre una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00 per le farmacie che non applicheranno il prezzo calmierato previsto e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Le nuove decorrenze del Green pass

I guariti dal COVID non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anti COVID per avere il Green pass ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione

Lo studio

